



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Delibera di Giunta regionale n. 1333 del 30/12/2016

Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura M09.01 – Avviso pubblico per il riconoscimento ufficiale di gruppi di produttori forestali.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);

Vista la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Vista in particolare la misura M09 del PSR, attuata in Regione Liguria con esclusivo riferimento al settore forestale, che persegue l'obiettivo di favorire la costituzione di gruppi di produttori nel settore medesimo al fine di migliorare la loro posizione negoziale nelle diverse filiere dei prodotti forestali e la loro interazione con le imprese impegnate in altre fasi delle filiere medesime;

Dato atto altresì che, secondo le indicazioni del PSR, la misura M09 viene attuata attraverso la sottomisura M09.01, denominata "Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la valorizzazione economica delle risorse forestali locali";

Rilevato che i beneficiari indicati per la sottomisura in questione sono i *"gruppi di produttori, ufficialmente riconosciuti dalla Regione sulla base di un piano aziendale; i produttori devono essere PMI"*;

Dato atto che le indicazioni di misura fornite dal PSR indicano che la procedura di riconoscimento dei gruppi di produttori è eseguita dalla Regione e prevede le seguenti fasi:

1. avviso pubblico
2. presentazione delle domande di riconoscimento alla Regione Liguria - Settore Ispettorato Agrario Regionale
3. in vista del riconoscimento ufficiale, verifica di ammissibilità e istruttoria delle domande di riconoscimento, tramite apposita *check list* volta a verificare la sussistenza dei requisiti dianzi citati
4. riconoscimento;

Considerato che la sottomisura in questione, afferente al settore forestale, attiva un regime di aiuti soggetto a preventiva notifica di compatibilità con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Dato atto che la struttura competente ha dato avvio alle procedure di notifica del regime di aiuto in questione, tramite lo specifico portale informatico SANI2 (*State Aid Notification Interactive*), ma che le stesse non sono ancora concluse;

Rilevata tuttavia l'opportunità di esperire le fasi di riconoscimento ufficiale dei gruppi di produttori forestali, al fine di creare le condizioni necessarie per l'applicazione sostegno previsto dalla sottomisura M09.01, al verificarsi delle altre condizioni essenziali per la concessione degli aiuti;

Ritenuto pertanto opportuno definire uno specifico avviso pubblico, tramite il quale:

- far conoscere alle imprese forestali l'opportunità di costituire un "Gruppo di produttori", finalizzato all'adesione alla sottomisura M09.01;

- evidenziare i requisiti necessari che devono possedere i gruppi di produttori così come previsti dalla sottomisura e definire modalità e procedure per raccogliere le proposte di riconoscimento finalizzate al sostegno di cui alla sottomisura in parola;

Ritenuto pertanto, sulla base delle indicazioni di misura, di stabilire gli elementi essenziali dell'avviso pubblico in questione, secondo quanto definito nel documento denominato come Allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di stabilire che le domande di riconoscimento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e fino alla data del 31/12/2018, salvo diversa determinazione anche in riferimento alla opportunità di coordinamento con l'attuazione della sottomisura medesima;

Ritenuto inoltre che, per consentire un adeguato coordinamento tra la procedura di riconoscimento ufficiale dei Gruppi di produttori definita con il presente atto e l'attuazione della relativa sottomisura M09.01, cui il processo di riconoscimento è sotteso, sia opportuno rinviare alla competenza del Dirigente del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, d'intesa con l'Autorità di Gestione del PSR, l'emanazione di eventuali ulteriori propri provvedimenti funzionali a raccordare le tempistiche o definire in modo più dettagliato procedure e contenuti in riferimento alle domande di riconoscimento;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di avviso pubblico di cui al documento denominato «Criteri, modalità e procedure per il riconoscimento ufficiale di Gruppi di produttori forestali, finalizzati alla adesione alla sottomisura M09.01 *“Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la valorizzazione economica delle risorse forestali locali”* del Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Liguria» disponibile come “Allegato A” del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che le domande di riconoscimento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e fino alla data del 31/12/2018, salvo diversa determinazione anche in riferimento alla opportunità di coordinamento con l'attuazione della sottomisura medesima;
- 3) di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, d'intesa con l'Autorità di Gestione del PSR, ad adottare eventuali ulteriori propri provvedimenti funzionali a raccordare le tempistiche o definire in modo più dettagliato procedure e contenuti in riferimento alle domande di riconoscimento;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul BURL, sul sito web della Regione Liguria e sul portale tematico www.agriligurianet.it ;
- 5) di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Modalità e procedure per il riconoscimento ufficiale di Gruppi di produttori forestali, finalizzati alla adesione alla sottomisura M09.01 “Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la valorizzazione economica delle risorse forestali locali” del Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Liguria.

Oggetto della sottomisura

Le finalità cui devono tendere i gruppi di produttori oggetto dell'operazione sostenuta tramite la sottomisura M09.01 sono le seguenti:

- adeguare la produzione dei soci membri del gruppo alle esigenze del mercato (ad es. materiale certificato, materiale legnoso a “filiera corta”);
- commercializzare in comune i prodotti, incluso il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura a grossisti (ad es. fornitura di cippato a centrali di cogenerazione, istituzione di borse del legno locali, creazione di piattaforme logistiche consortili per i materiali legnosi);
- definire norme comuni in materia di informazioni sulla produzione, con particolare riguardo ai prelievi forestali e alla disponibilità di prodotti (ad es. condivisione di informazioni sulla disponibilità al prelievo di materiale legnoso in un certo territorio, sulla attivazione di cantieri di taglio, o sugli *stock* di materiale ancora invenduti);
- svolgere altre attività che possono essere di supporto ai soci produttori come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali e l'organizzazione di processi innovativi.

Il sostegno previsto dalla sottomisura M09.01 sarà concesso, sulla base di un piano aziendale, sottoforma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo non superiore ai cinque anni successivi alla data di riconoscimento del gruppo di produttori, ed è decrescente negli anni. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dal gruppo nell'anno precedente ed è concesso con la seguente modulazione: 10% il primo anno, 8% il secondo, 6% il terzo, 4% il quarto e 2% il quinto anno dal riconoscimento. L'importo massimo annuo, in tutti i casi, non può essere superiore a € 100.000,00;

La definizione puntuale dei contenuti del piano aziendale che dovrà essere presentato a corredo della richiesta di riconoscimento formale, sarà formalizzata con separato e successivo atto dirigenziale.

Tuttavia, per consentire ai gruppi interessati di organizzarsi ed individuare compiutamente le proprie potenzialità operative, anche tenuto conto delle misure di investimento destinate al settore, è possibile attivare la procedura di riconoscimento ufficiale ai sensi del presente documento e, a tal fine, devono comunque essere forniti gli elementi descritti nel successivo paragrafo “Contenuti della domanda”.

Soggetti interessati e requisiti

I soggetti che intendono formare un Gruppo di produttori riconosciuto ai sensi del presente avviso devono essere imprese forestali, iscritte al Registro delle imprese con codice ATECO di attività principale che inizia con il codice A02 e devono altresì rientrare

nelle dimensioni delle piccole o medie imprese (PMI) secondo la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità previste dalla sottomisura M09.01 sono le seguenti:

- il sostegno concerne i gruppi di produttori forestali che operano nelle aree rurali della Liguria;
- per essere ammessi al sostegno i gruppi di produttori devono essere ufficialmente riconosciuti dalla Regione Liguria secondo specifiche procedure, meglio dettagliate nel seguito;
- ai fini del riconoscimento deve essere prodotto un piano aziendale (riferito all'attività del gruppo di produttori) nel quale siano almeno chiaramente indicati:
 - a. gli aderenti al gruppo, con la quantificazione del valore delle produzioni commercializzate da ciascun aderente negli ultimi 5 anni;
 - b. gli obiettivi operativi del gruppo, in relazione a una o più finalità indicate nel paragrafo "Oggetto della sottomisura";
 - c. le attività previste in relazione a tali obiettivi operativi ed il calendario previsionale della loro realizzazione;
 - d. i diritti e gli obblighi di ciascun aderente in relazione agli obiettivi operativi e alle attività;
 - e. la durata prevista del gruppo;
- la concessione dell'aiuto è subordinato alla effettiva costituzione del gruppo sulla base di un valido strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese (atto costitutivo) che preveda, fra gli obiettivi del gruppo, una o più delle finalità previste dalla misura e, per ciascun socio produttore, una durata di adesione al gruppo almeno pari al periodo di aiuto;
- ai fini dell'ammissibilità al sostegno un gruppo deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a. essere composto da un minimo di dieci produttori forestali indipendentemente dal valore della produzione annuale commercializzata;
 - b. avere un valore complessivo della produzione annua commercializzata pari ad almeno 200.000 euro, indipendentemente dal numero di soci produttori, comunque non inferiore a cinque.

La produzione annua commercializzata è calcolata in base alla produzione media commercializzata dagli aderenti al gruppo durante i cinque anni precedenti la richiesta di riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Per produzione commercializzata si intende il valore del prodotto commercializzato al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dai soci conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili.

I soggetti che partecipano ai gruppi di produttori possono computare, tra le proprie produzioni, anche quelle ottenute da superfici forestali di altri proprietari privati o pubblici, per le quali esistono tuttavia idonei titoli convenzionali o contrattuali di conduzione o gestione, di durata almeno pari a dieci anni computati dalla domanda di riconoscimento.

I soggetti che intendono ottenere il riconoscimento ufficiale della Regione possono essere sia gruppi già costituiti sulla base di un valido strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese (atto costitutivo), sia aggregazioni di produttori che intendono costituirsi successivamente alla verifica istruttoria di riconoscibilità condizionata, fermo restando che il riconoscimento ufficiale può essere concesso solo ai Gruppi effettivamente costituiti e che abbiano soddisfatto tutti i requisiti di cui al presente paragrafo.

Procedure per il riconoscimento

I soggetti che intendono formare un Gruppo di produttori riconosciuto devono presentare una domanda di riconoscimento, secondo quanto meglio dettagliato nel seguito, da inviare alla Regione Liguria - Settore Ispettorato Agrario Regionale, preferibilmente tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano al Protocollo Generale della Regione (Via Fieschi, 15 – Genova).

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed entro il 31/12/2018.

Nel caso di Gruppi già costituiti la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante, unitamente alla copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante medesimo a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di riconoscimento.

Nel caso di Gruppi che intendono costituirsi successivamente all'istruttoria di riconoscibilità formale, la domanda può essere presentata da uno solo dei produttori del gruppo; in tal caso alla domanda devono essere allegate le deleghe esplicite dei partecipanti al soggetto referente individuato; la delega riguarda in particolare la presentazione dell'istanza ed i successivi rapporti che derivano dalla domanda di riconoscimento.

La domanda, completa di tutti gli elementi dettagliati nel seguito, è soggetta a valutazione istruttoria da parte del Settore Ispettorato Agrario Regionale che si conclude con un provvedimento espresso di riconoscimento ufficiale (definitivo o condizionato), o di motivato diniego, del Gruppo di produttori.

Qualora il gruppo abbia richiesto il riconoscimento essendo ancora privo di un atto costitutivo, il provvedimento regionale indica solamente una riconoscibilità condizionata e in tal caso, per il riconoscimento ufficiale, il Gruppo deve provvedere alla costituzione formale tramite la sottoscrizione di un valido strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese.

I Gruppi che hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale definitivo della Regione possono essere beneficiari della sottomisura M09.01. La cronologia di presentazione delle domande di riconoscimento non rileva sulla successiva fase di presentazione della domanda di sostegno di cui alla sottomisura citata.

Contenuti della domanda

Fermo restando che ai fini del riconoscimento ufficiale deve essere presentato un piano aziendale avente i contenuti descritti nelle condizioni di ammissibilità, anche nelle more di una puntuale definizione dei contenuti del suddetto documento, la domanda sarà comunque oggetto di istruttoria, purché completa di quanto elencato nel seguito:

- 1) dati identificativi del Gruppo di produttori (atto costitutivo)
- 2) elenco dettagliato dei partecipanti al Gruppo di produttori;
- 3) descrizione della situazione iniziale del Gruppo di produttori, con particolare riguardo alle attività produttive svolte dai singoli partecipanti ed alla localizzazione di tali attività;
- 4) indicazione della produzione media commercializzata nel quinquennio precedente dai produttori aderenti, sulla base di adeguati documenti contabili;
- 5) individuazione degli obiettivi del Gruppo, che devono riguardare una o più delle finalità indicate nella sottomisura M09.01 e già richiamate nel precedente paragrafo "Oggetto della sottomisura", nonché una descrizione degli interventi e delle attività che si intendono realizzare per il loro raggiungimento;
- 6) un cronoprogramma indicativo delle attività da svolgere nel quinquennio;
- 7) i diritti e gli obblighi di ciascun aderente in relazione agli obiettivi operativi e alle attività;
- 8) la durata prevista del gruppo.

Qualora la domanda sia completa negli altri contenuti, ma carente degli elementi di cui ai punti 1), 7 ed 8), l'istruttoria si conclude con un riconoscimento ufficiale condizionato alla presentazione della documentazione mancante.

Qualora la domanda sia carente di uno o più degli altri elementi di cui ai punti da 2) a 5), necessari a valutare i requisiti sostanziali di riconoscibilità del gruppo, l'istruttoria resta sospesa sino al termine assegnato dall'ufficio competente per la trasmissione della documentazione mancante; decorso inutilmente il termine assegnato la domanda di riconoscimento si intende respinta.